

COMUNE DI ACATE

PROVINCIA DI RAGUSA

RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA

2014-2016

COMUNE DI ACATE
PROVINCIA DI RAGUSA

Bilancio di Previsione 2014
Bilancio pluriennale 2014 - 2016

~~~~~

Il bilancio che viene presentato all'esame del Consiglio Comunale è stato predisposto secondo le norme contenute nel D.L.vo 267/2000.

Lo schema utilizzato è quello approvato con D. P. R. 31/01/1996 n.194.

Il Bilancio è stato redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario.

L'unità elementare del bilancio è la risorsa per l'entrata, mentre per la spesa è l'intervento.

Nella struttura del nuovo bilancio si elencano N. 32 servizi e N. 10 funzioni che di fatto il nostro Ente utilizza.

Nel bilancio pluriennale i programmi di intervento sono stati determinati in n°.10, pari al numero delle funzioni utilizzate.

Gli interventi in ogni singolo servizio sono 9, così distinti:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materia prima e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Godimento di beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamento di esercizio

Il servizio 01-08 sotto la denominazione "altri servizi" comprende due interventi aggiuntivi:

- 10 Fondo di svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

Il Bilancio è composto di due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.

Le entrate sono ripartite in 6 titoli, raggruppate secondo la fonte di provenienza.

Il Titolo I° è costituito dalle entrate tributarie.

Il Titolo II° dalle entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici.

Il Titolo III° è costituito dalle entrate extratributarie.

Il Titolo IV° raggruppa le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti.

Il Titolo V° comprende le entrate derivanti da accensioni di prestiti.

Il Titolo VI° è costituito dalle entrate da servizi per conto terzi.

La parte spesa è suddivisa in 4 Titoli:  
Il Titolo I° riguarda le spese correnti.  
Il Titolo II° riguarda le spese in conto capitale.  
Il Titolo III° riguarda le spese per rimborso di prestiti.  
Il Titolo IV° riguarda le spese per servizi per conto terzi.

## 1) Entrate tributarie

Analisi delle risorse più significative.

Le entrate tributarie costituiscono il 54,75 % delle entrate correnti del Comune (Tit. I° - II° - III°).

Le entrate tributarie derivano dall'applicazione dei seguenti tributi:

- a) Imposta comunale sugli Immobili/ IMU
- b) imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni
- c) TOSAP
- d) addizionale energia elettrica ( dal 1° aprile 2012 il Decreto Monti stabilisce che tale somma venga incassata dalla Regione e poi trasferita ai Comuni)
- e) TARI
- f) Addizionale Comunale Irpef., come da delibera di C.C. n.65 del 25/11/2013
- g) TASI

### Imposta municipale propria (IMU)

L'imposta municipale propria è stata istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota d'imposta così come deliberata dal Consiglio Comunale con propria delibera n.78 del 08/10/2012, e come modificata ed integrata con delibera consiliare n.67 del 25/11/2013.

La previsione di competenza del gettito del tributo è pari a € 1.263.000,00, atteso che il gettito complessivo va depurato dalla quota di compartecipazione per alimentare il F.S.C. 2014, art. 4 c. 3, DPCM.

L'IMU dà un gettito pari al 45,75 % delle entrate tributarie del Comune.

Nella previsione di competenza è prevista, altresì, in bilancio un'entrata per ICI anni arretrati quantificata in via presumibile in € 160.000,00 per avvisi di accertamenti e liquidazioni relativi agli anni 2009 e successivi per rettifica ed iscrizioni a ruolo per il recupero coattivo di somme accertate non ancora pagate dai contribuenti.

### TARI

Si rimanda all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Per quanto concerne la TARI, l'entrata come disciplinata dal regolamento approvato da C.C. con deliberazione n. del 03/09/2014, ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.

Per la TARI è stato previsto uno stanziamento di competenza di €.1495.000,00 che costituisce il 42,14% delle entrate tributarie del Comune, come da tariffe proposte al Consiglio Comunale con delibera di giunta municipale n.\_\_\_\_del \_\_\_\_\_ che garantisce la copertura del 100% del costo.

### TASI

La TASI quale componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Per la TASI è stato previsto uno stanziamento di competenza di €.350.000,00 ad aliquota base ministeriale all'1 per mille e costituisce il 9,87% delle entrate tributarie del Comune.

## Titolo II° - Contributi e trasferimenti correnti. Analisi delle risorse più significative.

I contributi e/o trasferimenti da parte dello Stato che risultano iscritti nel bilancio di previsione riguardano le somme per il "contributo sviluppo investimenti" che con i trasferimenti della Regione ed altri enti pubblici costituiscono il 33,36% delle entrate correnti del Comune, in riduzione di oltre il 10% rispetto all'anno precedente

### 1) Trasferimenti dello Stato

Dai dati pubblicati dal Dipartimento di Finanza Locale del DPCM sul Fondo di Solidarietà Comunale, si evince che la "quota ceduta per alimentare il F.S.C. 2014, ai sensi dell'art. 4 c.3 del DPCM" è pari ad -€.927.662,71, e la somma a debito a valere sul fondo, a carico del Comune di Acate è pari ad -€.514.613,52 per un totale complessivo pari ad -€.1.422.276,23.

Da tale comunicazione risulta evidente, non solo un azzeramento totale dei trasferimenti erariali, a cui va ad aggiungersi una riduzione del gettito IMU 2014 che va iscritto in bilancio al netto delle quote di alimentazione del fondo di solidarietà.

Il Fondo di solidarietà è finanziato per oltre due terzi dai Comuni dalle quote indicate nel provvedimento normativo e tali importi vanno trattenuti dall'Agenzia delle Entrate sui versamenti IMU del c.a.

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'IMU per l'anno 2014 va iscritta a netto della quota di alimentazione del fondo. Tale procedura di fatto evidenzia chiaramente che la somma per IMU netta che il Comune di Acate di fatto stanzierà in bilancio sarà pari ad €.1.263.000,00 e che di fatto incasserà in termini di liquidità un IMU 2014 netta pari ad €.1.263.000,00 al netto di eventuali trattenute da parte del MEF per il tramite dell'Agenzia delle Entrate per eventuali altri recuperi per gli anni precedenti, che alla data del 16/07/2014 risultano pari ad €.1.727.147,33 (per gli anni

2012 e parte del 2013) come comunicato dal ministero a seguito di richiesta chiarimento del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Si evidenzia la progressiva riduzione fino al completo azzeramento negli anni dei trasferimenti dello Stato in attuazione del federalismo fiscale, infatti, dal 2011 ad oggi.

## 2) Trasferimenti della Regione

I trasferimenti correnti della Regione per il 2014 sono stati quantificati in via presuntiva in € 1.135.178,00 escludendo il trasferimento previsto per il trasporto alunni pendolari di € 180.000,00 i PAC infanzia per €.144.596,00 e gli altri contributi a specifica destinazione.

Le somme trasferite dalla Regione Siciliana a destinazione vincolata si intendono utilizzare come di seguito indicate:

### SPESE CORRENTI

|                                                                               | <u>Previsioni</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Servizi scolastici e socio-assistenziali:                                  |                   |
| a) Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi (Funzione 04) | 474.943,00        |
| b) Servizi di assistenza e beneficenza (funzione 10 )                         | 618.716,00        |
| <br>                                                                          |                   |
| <u>Contributo Regione per ammortamento Mutuo</u>                              | 42.447,00         |
|                                                                               | -----             |
| Totale                                                                        | 1.136.106,00      |

## Titolo III° - Entrate extratributarie

Tra le entrate extra - tributarie hanno rilevanza i seguenti servizi:

### Gestione Acquedotto

La situazione previsionale per l'esercizio 2014 è la seguente:

#### 1 Costi di esercizio

|                                            |   |            |
|--------------------------------------------|---|------------|
| • Personale                                | € | 150.000,00 |
| • Spese di funzionamento del servizio enel | € | 25.000,00  |
| • Spese di funzionamento del servizio      | € | 2.000,00   |
| • Canone affitto pozzi                     | € | 250.000,00 |
| • Man. Servizio idrico integrato           | € | 15.000,00  |

€ 442.000,00

#### 2 Ricavi d'esercizio

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| • Proventi del canone idrico | € | 334.484,00 |
|------------------------------|---|------------|

- Percentuale di copertura: 75,68%

### Entrate correnti - Titolo I° - II° - III°

Le entrate correnti previste nel bilancio di previsione 2014 ammontano a € 6.479.183,00.

### Spese correnti

Le spese correnti sono distribuite nei seguenti interventi:

| <u>Intervento</u>                         | <u>Previsioni</u>     | <u>%</u>      |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 01 Personale                              | € 2.295.647,00        | 36,33         |
| 02 Materie prime e/o beni di consumo      | € 230.163,00          | 3,64          |
| 03 Prestazioni di servizi                 | € 2.750.070,00        | 43,52         |
| 04 Godimento beni di terzi                | € 35.709,00           | 0,57          |
| 05 Trasferimenti                          | € 614.224,00          | 9,72          |
| 06 Interessi passivi                      | € 222.911,00          | 3,53          |
| 07 Imposte e tasse                        | € 144.700,00          | 2,29          |
| 08 Oneri straord. della gestione corrente | € 6.400,00            | 0,10          |
| 10 Fondo Svalutazione Crediti             | € 0,00                | 0,00          |
| 11 Fondo di riserva                       | € 19.000,00           | 0,30          |
| <b>Totale</b>                             | <b>€ 6.318.824,00</b> | <b>100,00</b> |

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, gli stessi sono di seguito specificati e vengono riportati gli importi previsti per la parte “Entrata” e per la parte “Spesa”:

| <b>Numero progressivo</b> | <b>Descrizione del servizio</b> | <b>Totale Entrate</b> | <b>Totale spese</b>    |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | Refezione scolastica            | Euro 46.110,00        | Euro 124.000,00        |
| 2                         | Spurgo pozzi                    | Euro 5.000,00         | Euro 0,00              |
| 3                         | Trasporti funebri               | Euro                  | Euro 3.000,00          |
| 4                         | Altri servizi                   | Euro 1.000,00         | Euro 1.000,00          |
|                           | <b>Totali</b>                   | <b>Euro 52.110,00</b> | <b>Euro 128.000,00</b> |

$$\frac{\text{Tot. Col. 3} \times 100}{\text{Tot. Col. 4}} = \frac{52.110,00 \times 100}{128.000,00} = 40,71\%$$

## **SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI**

### **3.1 – CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.**

#### **Programmazione generale e funzioni del Comune – Attività programmatoria e competenze funzionali.**

La programmazione, nel suo complesso, costituisce il logico e moderno sviluppo degli obiettivi fissati e raggiunti nel precedente esercizio, calibrati e adeguati in relazione alle ulteriori e sopravvenute esigenze della collettività locale in rapporto ai vincoli normativi esistenti.

L'amministrazione, persegue, quindi, una politica di programmazione politico/finanziaria delle attività nell'ambito delle funzioni che la legge, direttamente o indirettamente, ha assegnato a questo comune. La lettura dei programmi di spesa indicati sia nel bilancio triennale che nella relazione previsionale e programmatica nasce dalla preventiva valutazione di quali siano ed in cosa consistano le competenze attribuite all'ente locale.

Le funzioni tipicamente esercitate dal comune, pure riportate dalla vigente normativa in materia contabile, si suddividono in 12 distinte funzioni all'interno delle quali convivono gruppi di attribuzioni ed attività generalmente omogenee fra di loro. L'elenco delle competenze funzionali richiamate dall'ordinamento finanziario e contabile è il seguente:

- Amministrazione, gestione e controllo;
- Giustizia - che l'ente non gestisce
- Polizia locale;
- Istruzione pubblica;
- Cultura e beni culturali;
- Sport e ricreazione;
- Turismo;
- Viabilità e trasporti;
- Territorio e ambiente;
- Interventi sociali;
- Sviluppo economico;
- Servizi produttivi- che l'ente non gestisce.

La programmazione comunale è contenuta nei seguenti atti:

1. Piano delle opere pubbliche per il triennio 2013/2015
2. Piano regolatore generale
3. Piano d'edilizia economico – popolare
4. Piano degli insediamenti produttivi
5. Piano di recupero
6. Piano del commercio

I "Programmi" coincidono con le diverse "Funzioni" del Comune.

## **Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente**

Gli obiettivi sono gli elementi che individuano il risultato che l'Amministrazione intende perseguire nel corso dell'esercizio avvalendosi dell'attività intrapresa dai responsabili dei servizi. Le finalità dell'esercizio sono la descrizione dell'accordo raggiunto tra il potere politico e la direzione tecnica che si fonda, in ogni caso, nella scelta di obiettivi realistici e realizzabili, che devono tenere conto anche delle disposizioni normative emanate.

In particolare la disciplina del "patto di stabilità" per il triennio 2014-2016 è regolata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che introduce alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014-2016.

### **Le regole del patto di stabilità per l'anno 2014 si applicano a:**

- Province;
- Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- Comunità montane (e comunità isolate) con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

## **CRITERI GENERALI**

### **REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OBIETTIVO**

Di seguito vengono illustrate in maniera dettagliata le modalità di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici.

### **DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2014- 2015-2016**

Per il solo anno 2014, il comma 4-ter dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011<sup>1</sup> ha significativamente ampliato il sistema premiale per gli enti sperimentatori del nuovo sistema contabile previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo in favore degli stessi una riduzione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno, comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente per un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dalla sospensione del sistema premiale in favore degli enti virtuosi e dalla conseguente applicazione, agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione, di una maggiorazione delle percentuali, da determinarsi con decreto ministeriale, nei limiti stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012. Tale ammontare complessivo è ulteriormente aumentato di un importo pari a 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. La distribuzione della predetta riduzione degli obiettivi in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione nonché le percentuali da applicare per il

---

<sup>1</sup> Comma introdotto dall'articolo 9, comma 6, lettera a), del decreto legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

calcolo del saldo obiettivo delle province e dei comuni che non partecipano alla sperimentazione sono state stabilite con il citato decreto ministeriale.

Per gli anni 2015 e 2016 continua, invece, ad applicarsi il meccanismo di distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti locali basato su criteri di virtuosità introdotto dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge n. 98 del 2011<sup>2</sup>, la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare annualmente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Pertanto, relativamente agli anni 2015 e 2016, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano provvisoriamente l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio 2014-2016, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante, salvo poi operare, nella successiva Fase 3, la riduzione dell'obiettivo prevista per l'anno 2014 in favore degli enti sperimentatori:

|                                                   | Anno 2014<br>(Art. 31,<br>comma 6,<br>primo periodo) | Anno 2015<br>(Art. 31,<br>comma 6, lett.<br>a) | Anno 2016<br>(Art. 31, comma<br>6, lett. b) e c) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti | 15,07%                                               | 15,07%                                         | 15,62%                                           |

Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2009, 2010 e 2011.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2014 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione. Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2014-2016 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, nonché nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

## **Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI**

Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 122](#) del 2010 (comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011).

Il predetto importo è quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14 non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.

Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni attuate con altri interventi legislativi.

## **Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO in base alla "virtuosità"**

Con il più volte citato decreto ministeriale è attuata la riduzione dei saldi obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. In particolare, l'obiettivo delle province che partecipano alla sperimentazione è ridotto del 17,20 per cento, mentre l'obiettivo dei comuni è ridotto del 52,80 per cento.

## **Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2014 (Patti di solidarietà)**

L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale).

Per l'anno 2014 è infatti confermata l'applicazione del Patto regionale verticale e orizzontale di cui ai commi da 138 a 142 dell'[articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220](#) (legge di stabilità 2011), nonché l'applicazione del patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla estinzione dei debiti.

Resta, altresì, vigente per il 2014 la disposizione secondo la quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Al riguardo, il comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha previsto che, per l'anno 2014, gli eventuali spazi finanziari non assegnati a valere sulla predetta quota riservata del 50% sono destinati ai comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 dislocati su tutto il territorio nazionale che presentino ancora un obiettivo positivo.

Il saldo obiettivo 2014 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle fasi precedentemente descritte e la variazione dell'obiettivo conseguente all'adesione ai patti di solidarietà. L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2014, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero

dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati, e sulla base del decreto e delle comunicazioni di questo Ministero, rispettivamente, per il patto nazionale verticale e per il patto nazionale orizzontale.

#### **Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali**

Anche per il 2014 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010<sup>3</sup>, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno - in base a criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione ai sensi della lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della [legge n. 183](#) del 2011 agli enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno (a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per le province e a valere sul fondo di solidarietà comunale per i comuni).

Il comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha, altresì, precisato che possono beneficiare della predetta riduzione degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno esclusivamente gli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla precitata lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della [legge n. 183](#) del 2011 (operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo di solidarietà comunale), escludendo conseguentemente dal beneficio gli enti ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che, in virtù della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, finanziano i propri enti con risorse del proprio bilancio.

Inoltre, il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011<sup>4</sup>, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila.

#### **RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO**

Come già previsto dalle disposizioni ordinarie vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi ai fini del patto quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al fondo di ammortamento e al fondo svalutazione crediti. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento si deve

<sup>3</sup> Come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013) e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 545, lett. a), b) e c), della legge n. 147 del 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

<sup>4</sup> Comma inserito dall'articolo 1, comma 534, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare già in sede di approvazione di bilancio.

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza<sup>5</sup>. A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente allegi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero.

Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatico complessivo adottato dall'ente<sup>6</sup>.

Infine, si fa presente che anche il prevedibile sfioramento del patto di stabilità interno, evidenziato già nel corso della gestione finanziaria, può essere oggetto di verifica e di segnalazione da parte della magistratura contabile affinché gli organi elettivi possano adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria dell'ente.

A tal fine si allega il prospetto di calcolo sopra descritto, con i dati del Comune di Acate ( vedi allegato)

---

5

pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 233 del 2008 ed il parere n. 421 del 2010.

<sup>6</sup> Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei conti della Lombardia n. 547 del 2009.

Per quanto sopra riportato, il Bilancio di previsione 2014, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016, sono stati predisposti tenendo conto dei superiori vincoli prevedendo nei rispettivi esercizi finanziari le giuste risorse ed interventi che si ritiene saranno effettuate in tali esercizi finanziari sempre nel rispetto dei limiti imposti.

## **MECCANISMO SANZIONATORIO PER MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO**

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio. In particolare, il comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, assoggetta gli enti locali inadempienti, nell'anno successivo a quello del mancato rispetto del patto di stabilità interno, alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Parimenti gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura.

L'articolo 1, comma 384, della citata legge n. 228 del 2012 prevede che, per il 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal predetto comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. La riduzione, pertanto, si applica ai comuni inadempienti a valere sulle risorse del predetto fondo di solidarietà comunale mentre, per le province inadempienti, la riduzione in parola è operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Il richiamato comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011, precisa che la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato "*versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, riferite al mancato rispetto del patto di stabilità interno*"), articolo 2 (denominato "*somme versate da parte dei comuni e delle province*").

In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. In particolare, il comma 128 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno è effettuato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

In caso di incapacienza delle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del [decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201](#)<sup>7</sup>, e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Si rappresenta che l'importo della sanzione è trattenuto nell'anno successivo a quello dell'inadempienza e che lo stesso non può essere rateizzato.

Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

b) Il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2014, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2013, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013, così come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione).

Qualora la sanzione relativa alla riduzione di risorse finanziarie, di cui alla precedente lettera a), dovesse dare luogo, per incapacienza del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il predetto versamento, imputato al Titolo I della spesa dell'ente locale, rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione è comminata, ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente ai fini dell'applicazione della sanzione di cui alla presente lettera b). Al riguardo, occorre precisare che il versamento all'erario non può essere escluso dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno perché altrimenti si verificherebbe una situazione di iniquità nei confronti degli enti che, avendo capienza nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con conseguente effetto diretto sul patto.

c) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

<sup>7</sup>

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare opportuno chiarire le seguenti fattispecie:

1) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione;

2) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell'ente locale;

3) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2012 non può ricorrere all'indebitamento nel 2013 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2013 e così via.

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di *project financing* che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.

d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto<sup>8</sup>. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

Si evidenzia che analoga sanzione è prevista – in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale – dall'articolo 1, comma 557-ter della citata legge.

Si evidenzia, altresì, che il divieto di assunzione, per effetto dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>9</sup> e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50 per cento.

In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come – per effetto della norma recata dall'articolo 20, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011 – per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi anche le spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, puntualmente individuate dalla citata norma<sup>10</sup>.

Nel contesto regolativo delineato, in un'ottica di sistema, si conferma quanto già affermato nella circolare n. 15 del 2010, in ordine alla riconducibilità alla spesa di

<sup>8</sup> Preme sottolineare che, al di là dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata in vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2009.

<sup>9</sup> Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>10</sup> Si rinvia sul punto, in ordine alle modalità applicative della disposizione, alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie.

**personale degli enti locali delle spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione controllante;**

**e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.**

**Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30 per cento operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2009). Pertanto, a titolo esemplificativo, per un ente che non ha rispettato il patto nel 2014 e nel 2009.**

**Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica agli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno.**

**Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2014 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2015 e così via.**

## **ALLEGATO “A” ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

Sezione 6. Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di sviluppo, ai Piani Regionali di settore, agli atti programmatici della Regione.

### **6.1- Valutazioni finali della programmazione.**

**La presente relazione previsionale e programmatica vuole illustrare la programmazione finanziaria attraverso la quale l'Amministrazione comunale di Acate intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi di governo nell'anno 2014.**

**Tale programmazione, quindi, attraverso i progetti in cui si sostanzia, dà concretezza alla strategia politica ed economica dell'Amministrazione indicandone gli obiettivi, sia con riferimento alle necessità ordinarie ed essenziali da assicurare nell'attualità, sia in prospettiva futura per le politiche d'investimento, che mirano a porre le basi per un miglioramento delle condizioni socio economiche e di vivibilità della nostra città, anche nel medio e lungo periodo.**

**L'obiettivo principale che anche nel bilancio 2012 si intende perseguire, è quello del mantenimento dei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi nel rispetto del principio di economicità fissato dalla legge. Tuttavia, ancora una volta vanno segnalate le difficoltà e gli ostacoli incontrati in quest'opera, a causa dei crescenti vincoli giuridico – contabili imposti dalla penalizzante normativa statale, con i vari vincoli della recente legge finanziaria, che lungi dal semplificare la gestione amministrativa dell'Ente, spesso l'appesantiscono, assegnando sempre nuove incombenze alla già oberata struttura burocratica sempre più legata agli adempimenti sempre più dettagliati connessi al Patto di Stabilità.**

**Viste le continue riduzioni dei trasferimenti erariali e regionali, si continua a seguire una importante strategia della lotta all'evasione, segnatamente per il recupero delle entrate in sofferenza sia dell'acquedotto che dell'ICI, strategia che nel corso degli ultimi anni hanno fatto registrare rilevanti risultati in termine di maggiori entrate, tali da coprire la crescita dei costi per il mantenimento dei servizi indispensabili.**

**Il bilancio predisposto, nel dettaglio, vuole continuare a tutelare le fasce più deboli, continuando a garantire la prestazione dei vari servizi di tipo sociale ed assistenziale già attivati negli anni precedenti, proseguendo nella politica di valorizzazione del territorio e delle sue specificità agricolo - turistico – culturale che questo Comune ha saputo mantenere nel corso degli ultimi anni.**

**In materia di personale, si è proceduto alla stabilizzazione del personale LSU dell'Ente, che dal 14/10/2010 si è visto trasformare il contratto di diritto privato a contratto a tempo indeterminato part-time al 50%, e che entro dal 1° gennaio 2012 è stato esteso di ulteriori tre ore settimanali, nel rispetto del mantenimento della spesa del personale complessiva e nel rispetto della normativa sul contenimento della stessa.**

**In un'ottica di miglioramento strutturale, è stata programmata l'acquisizione di un'opera pubblica d'importanza rilevante. Per l'urgente necessità è stato previsto di ricorrere al credito pubblico, prevedendo l'assunzione con la Cassa DD. PP. di n. 1 mutuo di €550.000,00, per l'acquisizione dell'immobile dell'ex Istituto S. Cuore del nostro Comune, da approvarsi in Consiglio Comunale.**

**In conclusione va sottolineato che la programmazione finanziaria proposta ha cercato di ottimizzare le risorse disponibili rispetto ai molteplici fabbisogni della comunità acatese, mirando ad allocare tali risorse soprattutto nei servizi indispensabili, preferendo, perché costretti, per il momento, a prevedere stanziamenti negli interventi per spese necessarie ed obbligatorie con l'obiettivo di reperire ulteriori fondi necessari a realizzare altri servizi e gli importanti investimenti programmati.**